Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 25 febbraio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 17 febbraio 1972 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 15 gennaio 1972 dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. Emilio Colombo ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 17 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica, avendo l'on. dott. Giulio Andreotti, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 5 febbraio 1972, ha nominato l'on. Andreotti Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 17 febbraio 1972, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. avv. Carlo Russo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Fiorentino Sullo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Eugenio Gatto, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Remo Gaspari, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Italo Giulio Caiati, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on. avv. prof. Aldo Moro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. dott. prof. Mariano Rumor, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

l'on. dott. prof. Guido Gonella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

l'on. dott. Giuseppe Pella, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

l'on. avv. prof. Franco Restivo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. avv. Riccardo Misasi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. dott. Mario Ferrari-Aggradi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. avv. Lorenzo Natali, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. dott. Oscar Luigi Scalfaro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile;

l'on avv. prof. Giacinto Bosco, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. avv. Silvio Gava, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

l'on. Carlo Donat-Cattin, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. ing. Camillo Ripamonti, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

l'on. avv. Gennaro Cassiani, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. dott. Flaminio Piccoli, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. dott. Athos Valsecchi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la sanità;

l'on. dott. prof. Giovanni Battista Scaglia, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 22 febbraio 1972, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. Franco Evangelisti, Deputato al Parlamento e con altro decreto in data 23 febbraio 1972 sono stati nominati Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri: l'on. dottor Aurelio Cùrti, Deputato al Parlamento;

gli Affari esteri: gli onorevoli dott. prof. Mario Pedini, Deputato al Parlamento e rag. Angelo Salizzoni, Deputato al Parlamento;

l'Interno: gli onorevoli avv. Ernesto Pucci, Deputato al Parlamento e dott. Adolfo Sarti, Deputato al Parlamento;

la Grazia e la giustizia: l'on. avv. Erminio Pennacchini, Deputato al Parlamento;

il Bilancio e la programmazione economica: l'on. avv. Dario Antoniozzi, Deputato al Parlamento;

le Finanze: gli onorevoli prof. Luigi Borghi, Deputato al Parlamento e avv. Barbaro Lo Giudice, Senatore della Repubblica;

il Tesoro: gli onorevoli dott. Antonio Bisaglia, Deputato al Parlamento, avv. Bonaventura Picardi, Senatore della Repubblica e dott. Giuseppe Sinesio, Deputato al Parlamento;

la Difesa: l'on. dott. Vito Lattanzio, Deputato al Parlamento;

la Pubblica istruzione: gli onorevoli dott. Elio Rosati, Deputato al Parlamento e dott. Giovanni Zonca, Senatore della Repubblica;

i Lavori pubblici: l'on. dott. Vincenzo Russo, Deputato al Parlamento;

l'Agricoltura e le foreste: gli onorevoli dott. Attilio Iozzelli, Deputato al Parlamento e avv. Giovanni Venturi, Deputato al Parlamento;

i Trasporti e l'aviazione civile: gli onorevoli Onorio Cengarle, Senatore della Repubblica e Sebastiano Vincelli, Deputato al Parlamento;

le Poste e le telecomunicazioni: l'on. dott. Bernardo D'Arezzo, Deputato al Parlamento;

l'Industria, il commercio e l'artigianato: l'on. dottor prof. Loris Biagioni, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la previdenza sociale: gli onorevoli rag. Fernando De Marzi, Senatore della Repubblica, prof. Leandro Rampa, Deputato al Parlamento e Mario Toros, Deputato al Parlamento;

il Commercio con l'estero: l'on. Corrado Belci, Deputato al Parlamento;

la Marina mercantile: l'on. dott. Vittorio Cervone, Deputato al Parlamento;

le Partecipazioni statali: l'on. avv. Vincenzo Scarlato, Deputato al Parlamento;

la Sanità: gli onorevoli dott. prof. Maria Pia Dal Canton, Senatore della Repubblica e dott. prof. Girolamo La Penna, Senatore della Repubblica;

il Turismo e lo spettacolo: l'on. dott. Renzo Forma, Senatore della Repubblica.

(3564)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1971, n. **1324.**

Norme di esecuzione della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia e della legge 28 marzo 1968, n. 380, sulla collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 380, sulla collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo per il quadriennio 1968-1971;

Vista la legge 21 aprile 1969, n. 168, sulla collaborazione di enti ospedalieri nei Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni e integrazioni, sul rinvio e la dispensa dal servizio militare di leva dei cittadini che prestano servizio volontario civile nei Paesi in via di sviluppo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per il tesoro, per le finanze, per la pubblica istruzione e per il commercio con l'estero;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(*Comando di personale di ruolo presso il Ministero degli affari esteri*)

Per le esigenze della collaborazione con i Paesi in via di sviluppo di cui alle leggi in premessa può essere comandato presso i competenti uffici del Ministero degli affari esteri personale di ruolo dello Stato, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ivi compreso il personale il cui ordinamento non è regolato dal predetto decreto.

Art. 2.

(*Incarichi di studio*)

Per le predette esigenze possono essere affidati a persone anche estranee alla pubblica amministrazione incarichi di studio con la disciplina prevista dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'onere complessivo per gli incarichi di studio di cui al precedente comma non può superare rispettivamente lo 0,60 % della quota-parte riservata alla assistenza tecnica e culturale nell'ambito della somma di cui l'art. 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376 autorizza l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e lo 0,40 % dei fondi di cui all'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 380.

Art. 3.

(*Personale all'estero*)

Il personale che opera nei Paesi in via di sviluppo ai sensi delle leggi in premessa e secondo le disposizioni del presente regolamento, si suddivide nelle seguenti categorie:

a) personale civile di ruolo dello Stato e personale militare;

b) personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato dal Ministero degli affari esteri.

TITOLO II

PERSONALE CIVILE DI RUOLO E MILITARE

Art. 4.

(*Unicità di trattamento*)

Il trattamento del personale civile di ruolo o militare inviato in Somalia, o in altri Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 1, lettera *a*) numeri 1 e 2, dell'art. 2, lettera *b*) della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, nonchè dell'art. 2, lettere *a*) e *b*) della legge 28 marzo 1968, n. 380, in quanto disciplinato dal presente regolamento e salvo quanto è disposto dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 380 del 28 marzo 1968, è regolato unitariamente.

Art. 5.

(*Decorrenza della disciplina unitaria*)

La disciplina unitaria di cui al precedente articolo decorre dalla data in cui ha effetto la disposizione dell'art. 10, terzo comma, della legge 28 marzo 1968, numero 380.

Art. 6.

(*Congedi*)

Al personale civile di ruolo e al personale militare, utilizzato ai sensi delle leggi in premessa, spetta un congedo ordinario di trentacinque giorni per ogni anno di effettivo servizio, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza preveda un congedo di maggior durata.

Art. 7.

(*Indennità integrativa*)

Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a sua disposizione da altre amministrazioni dello Stato che sia autorizzato per esigenze di assistenza tecnica ad assumere impiego o ad esercitare funzioni, anche continuative, presso Governi di Paesi in via di sviluppo, o presso enti od organismi internazionali, può essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennità integrativa — gravante sui

fondi di cui alle leggi in premessa — in misura da fissare con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro e — ove del caso — con altro Ministro interessato, ai sensi dell'art. 189 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

TITOLO III
PERSONALE A CONTRATTO

Art. 8.
(*Requisiti del personale assunto a contratto: esperti*)

Il personale da assumere a contratto ai sensi dello art. 1, lettera *a*), n. 3, della legge 23 dicembre 1967, n. 1376 e dell'art. 2, lettera *c*) della legge 28 marzo 1968, n. 380, deve possedere i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non minore di 25 anni, nè maggiore di 63;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

6) titolo di studio o qualificazione professionale corrispondente alle caratteristiche dell'impiego allo estero;

7) effettivo esercizio per almeno un quadriennio, dopo il conseguimento dei titoli di cui al n. 6), di funzioni corrispondenti al compito cui è destinato;

8) idoneità fisica al servizio nel Paese di destinazione;

9) utile grado di conoscenza della lingua necessaria allo svolgimento delle mansioni da esercitare allo estero.

Agli effetti del presente regolamento, il personale di cui sopra assume la denominazione di « esperto ».

Art. 9.
(*Classificazione degli esperti assunti a contratto*)

Gli esperti assunti a contratto sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Categoria I: Personale munito di libera docenza universitaria nella specializzazione afferente alla destinazione di impiego.

Categoria II: Personale fornito di laurea, o di altro titolo di studio o qualificazione professionale equipollente.

Detto personale è ripartito in due sotto-categorie *a*) e *b*), in relazione all'esperienza e specializzazione professionale di cui è in possesso. In particolare, per la qualificazione nella sottocategoria *a*), si richiedono almeno dieci anni di esperienza professionale in luogo dei quattro previsti dall'art. 8, primo comma, n. 7) del presente regolamento.

Categoria III: Personale fornito di diploma di istruzione di secondo grado o di altro titolo di studio o qualificazione professionale equipollente.

Categoria IV: Personale tecnico qualificato sprovvisto dei titoli di cui sopra.

L'equipollenza dei titoli e la qualificazione nelle categorie e sottocategorie di cui sopra sono valutate dal Ministero degli affari esteri all'atto della stipula del contratto individuale, sentito — per quanto concerne l'equipollenza dei titoli — il Ministero della pubblica istruzione.

Gli esperti inquadrati nella categoria I e nella sottocategoria *a*) della categoria II non possono in alcun momento superare il numero complessivo di trenta. Non si computa nel predetto contingente di trenta unità il personale assunto per un periodo di durata non eccedente i sessanta giorni.

Art. 10.
(*Assistenti esperti*)

Il Ministero degli affari esteri, per i fini previsti dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376 e dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 380, può anche assumere a contratto dei laureati i quali, pur non avendo l'età minima di venticinque anni richiesta per gli esperti, siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 8) e 9) del precedente art. 8, ed abbiano esercitato per almeno un biennio funzioni corrispondenti al compito cui sono destinati, ovvero rivestano la qualifica di assistente universitario.

Agli effetti del presente regolamento, il personale di cui sopra assume la denominazione di « assistente esperto ».

Art. 11.
(*Norme relative agli esperti, non applicabili agli assistenti esperti*)

Non si applicano agli assistenti esperti di cui all'articolo precedente le seguenti disposizioni dell'art. 19 del presente regolamento:

primo comma, lettera *b*), sulle spese di viaggio a favore dei familiari;

primo comma, lettera *c*), per la sola parte relativa al rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio via mare o terra.

Art. 12.
(*Istituzione e durata del rapporto di lavoro*)

Il contratto a termine di diritto privato è stipulato in forma scritta per la durata richiesta dall'incarico, e comunque per un periodo non superiore a due anni. Può essere consensualmente prorogato nella stessa forma, per una sola volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale. La successiva riassunzione a termine del medesimo dipendente non può essere disposta prima di trenta giorni dalla scadenza del contratto precedente.

La complessiva durata del rapporto di lavoro di cui al precedente comma non può superare i quattro anni per lo stesso Paese. Solo per quanto concerne la Somalia, il Ministro per gli affari esteri può, con suo decreto, autorizzare l'assunzione, la proroga o la riassunzione contrattuale di personale per un periodo di tempo superiore, qualora circostanze eccezionali lo richiedano.

In nessun caso la durata dei contratti può superare il limite di efficacia nel tempo delle leggi che regolano l'assistenza tecnica. La cessazione dei contratti in corso alla data di cessazione di efficacia delle stesse leggi, avviene di diritto.

Art. 13.
(*Trattamento economico*)

Al personale assunto a contratto dal Ministero degli affari esteri in base alle leggi 23 dicembre 1967, n. 1376 e 28 marzo 1968, n. 380, è attribuito un trattamento economico composto da un assegno fisso lordo mensile

e da un'indennità di sede lorda mensile stabiliti nelle seguenti misure, in relazione alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento:

Categoria	Assegno fisso	Indennità di sede
Esperti I	L. 250.000	L. 160.000
Esperti II *a*	L. 240.000	L. 130.000
Esperti II *b*	L. 230.000	L. 110.000
Esperti III	L. 180.000	L. 80.000
Esperti IV	L. 160.000	L. 75.000
Assistenti esperti	L. 140.000	L. 50.000

All'indennità di sede di cui sopra si applicano le stesse maggiorazioni eventualmente determinate per il personale civile di ruolo e militare a norma dell'art. 4, primo comma, lettera *b*) della legge 28 marzo 1968, n. 380.

Le retribuzioni anzidette non potranno tuttavia risultare inferiori a quelle previste dal decreto del Ministro per gli affari esteri 21 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1964, registro n. 213 Esteri, foglio n. 254.

Dal trattamento economico come sopra stabilito va dedotta, secondo la disciplina prevista dall'art. 23 del presente regolamento, la retribuzione che di regola deve essere corrisposta dal Governo locale al personale di cui al primo comma.

Art. 14.

(*Indennità di equipaggiamento*)

Al personale assunto a contratto per il periodo minimo di un anno spetta *una tantum* un'indennità di equipaggiamento pari all'ammontare di una mensilità dell'intero trattamento economico previsto dall'art. 13 del presente regolamento.

Detta indennità non spetta una seconda volta a chi, alla scadenza del contratto, venga riassunto per un ulteriore periodo di servizio nella stessa sede.

Art. 15.

(*Tredicesima mensilità*)

Al personale assunto a contratto spetta una tredicesima mensilità, da corrispondere al termine di ciascun anno solare, in misura pari all'ammontare di tanti dodicesimi dell'assegno fisso mensile quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati.

Art. 16.

(*Premio di fine contratto*)

Al personale assunto a contratto spetta un premio di fine contratto pari ad un ventiquattresimo dell'assegno fisso mensile di cui al precedente art. 13, per ogni mese di servizio prestato.

Art. 17.

(*Periodi trascorsi in congedo straordinario per motivi privati*)

Agli effetti dei precedenti articoli 15 e 16, non sono computati come servizio i periodi trascorsi in congedo straordinario per motivi privati, secondo quanto previsto nel quarto comma del successivo art. 21.

Art. 18.

(*Tutela previdenziale ed assistenziale*)

Il personale a contratto di cui all'art. 3, lettera *b*) del presente regolamento è iscritto, a cura del Ministero degli affari esteri, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'I.N.P.S., e per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestita dall'I.N.A.M., sempre che non debbano applicarsi al predetto personale corrispondenti forme di tutela previdenziale ed assistenziale stabilite, con carattere di obbligatorietà, dalla legislazione locale.

I rapporti assicurativi di cui al precedente comma sono regolati da convenzioni concluse con gli istituti assicuratori dal Ministero degli affari esteri, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi per le assicurazioni di cui al primo comma sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

Con apposita convenzione da stipulare con l'I.N.A., il Ministero degli affari esteri provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo nei confronti del contrattista che abbia subito una lesione della propria integrità fisica per effetto di infortunio occorso o d'infermità contratta per causa di servizio, nonchè di un'indennità per il caso di morte per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa ed ai figli minori del contrattista. L'onere per tale assicurazione è interamente a carico del Ministero degli affari esteri, che vi provvede con le disponibilità di cui alle leggi 23 dicembre 1967, n. 1376 e 28 marzo 1968, n. 380. La relativa convenzione è approvata con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le norme di cui ai precedenti comma possono trovare applicazione, in tutto od in parte, anche nei confronti del personale a contratto di cui all'art. 25 del presente regolamento, quando per tale personale non sia prevista, per effetto del rapporto di servizio con lo Stato estero, con l'ente o con l'organismo internazionale, una corrispondente forma di tutela previdenziale e assistenziale. A tal fine, la retribuzione utile è commisurata ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.

Art. 19.

(*Viaggi e trasporto effetti*)

Al personale a contratto, salvo restando quanto stabilito dall'art. 11 del presente regolamento, competono:

a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal luogo di domicilio in Italia al Paese di destinazione, e quelle del viaggio di ritorno in Italia fino al luogo di domicilio, allo scadere del contratto. Il percorso deve essere quello più breve. Spetta la prima classe in nave, aereo o treno al personale appartenente alle categorie I e II *a*) di cui all'art. 9 del presente regolamento; la seconda classe o la corrispondente classe turistica ed economica al personale a contratto di tutte le altre categorie;

b) nel caso di contratto a termine di durata non inferiore ad un anno, il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, alle condizioni di cui alla precedente lettera *a*), a favore del coniuge e dei figli minorenni;

c) il rimborso delle spese per il trasporto di non oltre 150 kg. di bagaglio, via mare o terra; per coloro

che viaggiano in aereo il Ministero degli affari esteri può autorizzare una spesa per non oltre kg. 10 di bagaglio non accompagnato.

Al coniuge che segua o raggiunga in aereo il coniuge assunto a contratto può essere concessa l'autorizzazione a spedire altri 10 kg. di bagaglio aereo non accompagnato.

In caso di proroga del contratto, o di suo rinnovo prima che siano trascorsi tre mesi dalla data di scadenza del precedente contratto, competono al predetto personale le spese di viaggio per congedo come stabilito dall'articolo seguente, in luogo delle spese di viaggio e trasporto spettanti a fine contratto, il diritto alle quali viene riportato al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro prorogato o rinnovato.

Nei confronti del personale il cui contratto venga rinnovato, dopo il rientro in Italia, con effetto da una data anteriore al predetto termine di tre mesi, l'amministrazione provvede al recupero delle somme eventualmente corrisposte per il rientro in eccedenza a quanto dovuto per il congedo.

Art. 20.

(*Congedi ordinari*)

Il personale assunto a contratto ha diritto ad un periodo di congedo ordinario di 35 giorni l'anno. Esso potrà essere eccezionalmente prolungato, previa autorizzazione dell'autorità presso la quale il personale presta la sua opera e della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, per periodi nei quali l'attività oggetto delle missioni sia sospesa.

Il trattamento economico mensile è corrisposto anche durante il congedo, nonchè, qualora si trascorra il congedo stesso o parte di esso in Italia, durante i giorni di viaggio, stabiliti come segue:

5 giorni per coloro che prestano servizio in Europa e nei Paesi del Mediterraneo;

10 giorni per coloro che prestano servizio nell'Africa non mediterranea o nei Paesi del Medio oriente;

15 giorni per gli altri, esclusi i Paesi sulle coste del Pacifico;

20 giorni per i Paesi sulle coste del Pacifico.

Il congedo deve essere usufruito entro i termini del periodo contrattuale.

Al compiersi di due anni di servizio continuo, il personale il cui contratto venga prorogato o rinnovato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per congedo, per/e dall'Italia, nella misura dei tre quarti delle spese stesse. Per i viaggi di congedo il rimborso delle spese va calcolato, per tutto il personale, in relazione al costo del biglietto della classe immediatamente inferiore alla prima.

Il personale che al termine di due anni di servizio venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma, conserva il diritto al rimborso ivi previsto anche qualora i viaggi siano stati effettuati in precedenza.

Art. 21.

(*Congedi straordinari*)

Per accertati motivi di salute il Ministero degli affari esteri può concedere al personale assunto a contratto un congedo straordinario di durata non superiore a 45 giorni per anno contrattuale.

Durante i primi trenta giorni di congedo straordinario per motivi di salute spetta al predetto personale il trattamento economico nella misura di un terzo; mentre per i successivi quindici giorni detto trattamento è corrisposto nella misura di un sesto.

Qualora il congedo straordinario sia stato concesso per malattia contratta per comprovate ragioni di servizio, il trattamento economico è corrisposto per i primi trenta giorni nella misura dei quattro quinti, e per i successivi quindici giorni nella misura dei due terzi.

Il personale assunto a contratto può anche essere collocato in congedo straordinario per gravi motivi privati, per periodi di durata non superiore a trenta giorni per ogni anno contrattuale.

Durante il congedo straordinario per motivi privati il predetto personale non ha diritto alla corresponsione del trattamento economico.

Nei confronti del personale che, scaduto il termine massimo di congedo straordinario per motivi di salute, non sia in grado di prestare la propria opera, il contratto di lavoro si considera risoluto di diritto a decorrere dalla scadenza del predetto termine.

Art. 22.

(*Divieto di esercitare altre attività*)

Al personale assunto a contratto è vietato nel Paese di destinazione qualunque altro rapporto di lavoro o d'impiego — salvo il caso previsto nell'art. 25 del presente regolamento — così come l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio.

E' in facoltà del Ministro per gli affari esteri di consentire con suo decreto l'esercizio della libera professione nelle località dove le circostanze lo richiedano, e le caratteristiche del lavoro lo permettano senza che possa risentirne il servizio.

Art. 23.

(*Divieto di cumulo di retribuzioni*)

Qualsiasi retribuzione non prevista dal presente regolamento e da chiunque eventualmente corrisposta agli esperti ed agli assistenti esperti per l'opera da essi prestata nei Paesi di destinazione, comporta di diritto una trattenuta di uguale ammontare sulle competenze a carico del Ministero degli affari esteri, escluse le indennità relative al rimborso spese e trasferte, e quelle corrisposte per incarichi universitari espletati in aggiunta alle ordinarie funzioni da personale assunto con mansioni diverse da quelle di docente. Agli assistenti esperti detta trattenuta si effettua solo nella misura in cui l'eventuale ulteriore retribuzione come sopra indicata superi le L. 90.000 mensili.

Non si calcolano, ai fini della trattenuta prevista dal precedente comma, nè il corrispettivo dell'alloggio gratuito eventualmente messo a disposizione degli esperti ed assistenti esperti dal Paese nel quale essi prestano la loro opera, nè l'eventuale indennità corrisposta dal Paese medesimo a titolo d'indennità alloggio.

Gli esperti e gli assistenti esperti assunti a norma delle leggi in premessa anche a regime di integrazione, sono tenuti a dichiarare al Ministero degli affari esteri i compensi percepiti a qualsiasi titolo per la suddetta opera in aggiunta al trattamento economico previsto nel presente regolamento.

L'omissione o l'infedeltà della dichiarazione, salva ogni altra azione da parte del Ministero degli affari esteri, comporta di diritto la risoluzione del contratto per gravi motivi disciplinari prevista dall'art. 24, n. 3), lettera *a*) del presente regolamento.

Le norme di cui ai due precedenti comma non si applicano nei riguardi dei proventi della libera professione di cui sia consentito l'esercizio ai sensi dell'art. 22, secondo comma, del presente regolamento.

Art. 24.

(Cessazione anticipata del rapporto di lavoro)

La cessazione del rapporto di lavoro può aver luogo prima del termine fissato, nei seguenti casi:

1) mutuo accordo delle due parti, risultante da atto scritto;

2) anticipata cessazione del programma o del compito individuale per il quale era avvenuta l'assunzione;

3) licenziamento per:

a) gravi motivi disciplinari, compresi in essi una condotta pubblica o privata pregiudizievole al decoro della funzione esercitata o all'interesse del servizio;

b) ingiustificato abbandono del servizio;

c) scarso rendimento;

4) ogni altra causa che renda impossibile la prosecuzione del rapporto.

Nei casi di cui al n. 2) e al n. 3), lettera *c*), del precedente comma, è necessario un preavviso scritto di almeno due mesi da parte del Ministero degli affari esteri; nei casi di cui al n. 3), lettere *a*) e *b*), non esiste alcun obbligo di preavviso.

Nei casi di cui al n. 3), lettera *a*), del primo comma, gli addebiti disciplinari devono essere preventivamente contestati dal Ministero degli affari esteri al dipendente, assegnandosi al medesimo un breve termine per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Art. 25.

(Esercizio di funzioni presso Stati esteri)

Gli esperti e gli assistenti esperti possono essere autorizzati, per esigenze di assistenza tecnica, ad esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Governi di Paesi esteri in via di sviluppo, enti od organismi internazionali.

Subordinatamente alla preventiva autorizzazione di cui al precedente comma, il Ministero degli affari esteri può, con contratto, vincolare anche nei propri confronti l'esperto e l'assistente esperto a prestare l'attività di assistenza cui egli si è impegnato con contratto di lavoro o d'impiego alle dipendenze del Governo del Paese in via di sviluppo, dell'ente o dell'organismo internazionale.

In tali casi viene detratto dal trattamento economico spettante agli esperti ed agli assistenti esperti a norma dell'art. 13 del presente regolamento, l'ammontare degli emolumenti ad essi attribuiti sotto qualsiasi denominazione dalle autorità innanzi citate, salve le eccezioni specificamente previste nel precedente art. 23, primo e secondo comma.

Nei relativi contratti può essere previsto che essi si risolvano, oltre che in applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 24, anche nell'ipotesi che cessi il rapporto di lavoro di cui al primo comma, col Paese assistito.

In nessun caso la durata dei contratti di cui al presente articolo può superare il limite di efficacia nel tempo delle leggi che regolano l'assistenza tecnica. La cessazione dei contratti in corso alla data di cessazione di efficacia delle stesse leggi avviene di diritto.

TITOLO IV
NORME COMUNI AL PERSONALE CIVILE DI RUOLO, MILITARE ED A CONTRATTO

Art. 26.

(Insegnamento all'estero)

L'insegnamento prestato nel quadro dell'assistenza tecnica e culturale italiana — ai sensi delle leggi in premessa — presso università od istituti di insegnamento di ogni ordine e grado siti in Paesi in via di sviluppo, da parte del personale insegnante od assistente di ruolo comandato presso il Ministero degli affari esteri, è equiparato a tutti gli effetti giuridici a quello effettuato presso le università o corrispondenti scuole italiane in Italia.

L'attività didattica svolta presso università od istituti d'istruzione superiore siti in Paesi in via di sviluppo dal personale provvisto di libera docenza è valida per l'adempimento degli obblighi d'insegnamento previsti dalla legge 30 dicembre 1958, n. 1175.

TITOLO V
CONTRIBUTI ED ATTREZZATURA STRUMENTALE

Art. 27.

(Contributi a piani e progettazioni - Legge 28 marzo 1968, n. 380)

La spesa per i contributi di cui all'art. 7, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 380, non può superare il 33 % dello stanziamento globale previsto per ciascun esercizio finanziario.

Per la concessione dei contributi, constatata l'esistenza di un accordo di collaborazione scientifica, tecnica od economica fra l'Italia ed il Paese in via di sviluppo che abbia richiesto l'effettuazione di ricerche o l'elaborazione di uno studio, piano o progettazione, devono osservarsi le seguenti norme:

1) nella scelta dei progetti deve tenersi conto delle concrete possibilità di realizzazione dei piani di sviluppo cui essi si riferiscono, nonchè del grado di aspettativa che i successivi lavori di esecuzione vengano affidati, in tutto od in parte, a imprese italiane;

2) nella concessione di contributi si tiene conto anche delle iniziative italiane di assistenza già attuate o programmate;

3) i contratti sono stipulati direttamente dal Governo interessato, o dalle amministrazioni od enti da esso delegati, con gli enti, le ditte od i privati italiani ai quali il Governo, l'amministrazione o l'ente abbia affidato l'effettuazione di ricerche o l'elaborazione di studi, piani o progettazioni;

4) i contributi sono corrisposti dal Ministero degli affari esteri, sentito il parere della commissione di cui all'art. 28 del presente regolamento, direttamente agli enti, alle ditte od ai privati italiani titolari del contratto;

5) i contributi per ogni singolo incarico devono essere contenuti nei seguenti limiti:

a) se lo Stato interessato, un ente pubblico dello Stato medesimo, ovvero una organizzazione internazionale contribuiscono alla spesa preventivata, singolarmente o congiuntamente, in misura uguale o superiore al 25 % della spesa stessa, il contributo italiano può arrivare fino al 60 % del costo preventivato;

b) se lo Stato interessato, un ente pubblico dello Stato medesimo, ovvero una organizzazione internazionale contribuiscono alla spesa, singolarmente o congiuntamente, in misura inferiore al 25 %, il contributo italiano non può superare il 25 % del costo preventivato.

Se nè lo Stato interessato, nè un ente pubblico dello Stato medesimo, nè una organizzazione internazionale partecipano alla spesa, non può accordarsi alcun contributo.

I contributi di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 380, non possono superare il 7 % dello stanziamento globale previsto per ciascun esercizio finanziario. Tali contributi possono essere concessi a richiesta dei Governi interessati e secondo modalità da concordare di volta in volta.

Art. 28.

(*Commissione consultiva per i contributi*)

Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 380, il Ministro per gli affari esteri nomina ogni due anni con suo decreto una commissione composta:

di un Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, che la presiede;

di un rappresentante della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri;

di un rappresentante della Direzione generale degli affari economici dello stesso Ministero;

di un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: tesoro, pubblica istruzione, lavori pubblici, agricoltura e foreste, industria, commercio e artigianato, commercio con l'estero e partecipazioni statali;

di tre rappresentanti delle categorie economiche interessate;

di un esperto giuridico, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i Consiglieri di Stato;

di un funzionario del Ministero degli affari esteri, con funzioni di segretario.

Per ciascun componente la commissione è nominato un supplente.

La commissione di cui sopra si riunisce periodicamente presso il Ministero degli affari esteri, su convocazione del presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sette membri della commissione stessa. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 29.

(*Funzioni della commissione*)

La commissione, esaminate le domande di contributo pervenute al Ministero degli affari esteri, esprime il proprio parere:

a) sulla idoneità ed utilità del progetto, sotto l'aspetto economico e tecnico;

b) sulla concessione del contributo, e sulla relativa misura;

c) sulle condizioni e modalità da osservare per il pagamento del contributo in ogni sua quota;

d) sul verificarsi delle condizioni stabilite per ogni singolo pagamento;

e) sulla revoca del contributo, o di singole quote di esso;

f) su ogni altra questione relativa al contributo di cui al presente articolo.

Art. 30.

(*Contributi ad istituzioni scolastiche ed educative somale o di interesse somalo*)

I contributi di cui all'art. 1, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1967, n. 1376 devono essere concessi a istituzioni che utilizzino docenti italiani, od esprimano una collaborazione culturale somalo-italiana.

Possono, ai sensi della citata norma, essere concessi contributi ad enti culturali somali con sede in Italia.

Art. 31.

(*Contributi ad istituti di formazione tecnico-professionale*)

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 380, si intendono come « Istituti di formazione tecnico-professionale » le università, le istituzioni di ricerca scientifica e tecnologica, gli istituti tecnici e le scuole professionali, nonchè ogni altra istituzione di formazione professionale comunque denominata.

I contributi di cui sopra sono corrisposti ad istituti che utilizzino docenti, esperti, tecniche od attrezzature italiane, od esprimano una collaborazione culturale fra l'Italia ed il Paese assistito.

Art. 32.

(*Attrezzatura tecnico-strumentale - Legge 28 maggio 1968, n. 380*)

L'attrezzatura tecnico-strumentale di cui all'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 380 può, al termine del programma per il quale è stata fornita, essere trasportata in Italia e presa in carico dal Ministero degli affari esteri per eventuale impiego in altro programma di assistenza, ovvero essere ceduta, anche a titolo gratuito, dal Ministero stesso al Paese nel quale è stata utilizzata, o ad altro Paese in via di sviluppo.

Art. 33.

(*Spese relative al servizio volontario civile*)

Le spese per gli interventi da disporre ai sensi dell'art. 10 della legge 19 febbraio 1970, n. 75, sul servizio volontario civile, in aggiunta agli stanziamenti previsti per la assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, non possono superare l'importo complessivo annuo di lire 400 milioni, secondo le disposizioni della predetta legge e dei relativi regolamenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ESECUZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1967, N. 1376 SULL'ASSISTENZA TECNICA ALLA SOMALIA

Art. 34.

(*Corsi*)

I Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze e con l'osservanza delle disposizioni che regolano l'attività didattica delle accademie e delle scuole, determinano le con-

dizioni per l'ammissione dei cittadini somali ai corsi di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, la modalità e la durata della loro partecipazione ai corsi stessi.

Le assegnazioni degli effetti di vestiario e di equipaggiamento ai cittadini somali ammessi ai corsi sono stabilite con determinazione dei Ministeri competenti.

Il contributo individuale da concedere ai frequentatori dei vari corsi è stabilito con determinazione del Ministero competente d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Dicasteri di cui al primo comma.

Art. 35.

(*Viaggi dei frequentatori dei corsi*)

Le amministrazioni competenti forniscono ai cittadini somali ammessi alla frequenza di corsi il biglietto di passaggio aereo, in classe turistica, per il viaggio dalla Somalia in Italia e viceversa.

Per il trasporto degli effetti personali e ammessa una eccedenza bagaglio di kg. 10.

Per il viaggio di rimpatrio è consentita la spedizione di una eccedenza bagaglio di:

kg. 10 per via aerea a coloro che hanno frequentato corsi di durata non superiore ad un anno;

kg. 20 per via aerea a coloro che hanno frequentato corsi di durata non superiore a due anni;

kg. 50 per via mare e kg. 20 per via aerea a coloro che hanno frequentato corsi di durata superiore a due anni.

Art. 36.

(*Licenze dei frequentatori dei corsi*)

Le autorità preposte alla direzione dei corsi possono concedere ai frequentatori:

a) licenze brevi durante la frequenza dei corsi, da trascorrere in Italia con spese a carico degli interessati;

b) licenze ordinarie ai frequentatori di corsi pluriennali, da trascorrere:

in Italia, per gli allievi delle accademie al termine del primo anno di corso: con possibilità per gli allievi di usufruire gratuitamente delle organizzazioni logistiche delle amministrazioni interessate o delle forze armate;

in Somalia, con spese di viaggio a carico degli stanziamenti di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376:

per gli allievi delle accademie, al termine del secondo anno di corso;

per gli ufficiali frequentatori della Scuola di guerra di Civitavecchia, al termine di ciascun anno di corso.

Durante la licenza ordinaria trascorsa in Somalia non compete il contributo individuale di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376.

Art. 37.

(*Cessioni materiali*)

Possono formare oggetto di cessione gratuita al Governo somalo sia i materiali da acquistare appositamente, sia i materiali di cui sono dotati le forze armate, l'amministrazione di pubblica sicurezza, i servizi di protezione civile ed antincendi e la guardia di finanza.

I materiali appositamente acquistati sono sottoposti a collaudo e sono presi in carico dai consegnatari delle rispettive amministrazioni.

Lo scarico dei materiali ceduti gratuitamente è effettuato in base ad apposito decreto ministeriale, corredato dei documenti comprovanti l'avvenuta spedizione del materiale stesso.

La spedizione del materiale deve essere coperta da assicurazione e, per apposita clausola di spedizione, la consegna del materiale stesso al Governo somalo deve avvenire con l'intervento della autorità consolare italiana. Un esemplare del documento di spedizione debitamente quietanzato dalla competente autorità somala sarà rispedito a cura dell'autorità consolare italiana all'amministrazione interessata, per essere allegato ai documenti di scarico sopra citati.

Se la cessione riguarda materiali destinati alla realizzazione di impianti, si provvede anche alla messa in opera ed al collaudo per assicurarne la perfetta funzionalità.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

(*Personale a contratto assunto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento*)

Non costituisce motivo di risoluzione contrattuale, nei riguardi del personale assunto a contratto con la disciplina in vigore prima dell'emanazione del presente regolamento, il fatto che esso non possieda tutti i requisiti previsti dalle nuove norme.

La norma del precedente art. 12, secondo comma, relativa al limite massimo di servizio in uno stesso Paese, non si applica ai contratti in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento.

L'eventuale rinnovo di detti contratti per uno stesso Paese, secondo la presente normativa, è consentito per un periodo di tempo pari alla differenza tra la durata massima di quattro anni di cui al citato art. 12 e la somma dei periodi di servizio effettuati nello stesso Paese in base a contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 39.

(*Contributi di cui all'art.* 1, *lettere* d) *ed* e) *della legge* 23 *dicembre* 1967, *n.* 1376)

La materia dei contributi di cui all'art. 1, lettere *d*) ed *e*), della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1968, n. 779.

Art. 40.

(*Decorrenze ed entrata in vigore*)

Il trattamento economico del personale previsto dal presente regolamento si applica con le seguenti decorrenze:

a) relativamente al personale di cui all'art. 1, lettera *a*), n. 3, della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, a partire dalla stessa data stabilita dall'art. 10, terzo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 380 per il personale di cui all'art. 1, lettera *a*), numeri 1 e 2, della suddetta legge 23 dicembre 1967, n. 1376;

b) relativamente al personale di cui all'art. 2, lettera *c*), della legge 28 marzo 1968, n. 380, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente regolamento.

Per quanto riguarda i contratti di assunzione stipulati a norma della citata legge 28 marzo 1968, n. 380, ed in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contrattista — entro sessanta giorni da tale data — può chiederne la modifica secondo le norme degli articoli precedenti, con decorrenza dalla data di applicazione delle medesime.

La commissione di cui al precedente art. 28, è nominata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento; fino a tale giorno resta in funzione l'analoga commissione già costituita secondo i regolamenti precedentemente in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — RESTIVO — TANASSI — FERRARI-AGGRADI — PRETI — MISASI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 23. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1971.

Nomina di cavalieri « Al merito del lavoro » per l'anno 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopra indicata;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080;

Sentito il consiglio dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto — per quanto riguarda le persone per benemerenze di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della citata legge n. 199 del 27 marzo 1952 — con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Per le alte benerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » ai signori:

1) Alexandri Alessandro, industria edilizia - Lombardia;
2) Bertone Giuseppe, industria carrozzeria auto - Piemonte;
3) Boero Francesco, industrie varie - Somalia;
4) Bombrini Giovanni, industria trasporti - Puglie;
5) Daroda Carlo, industria elettronica - Lazio;
6) De Simone Niquesa Francesco, industria termale - Lazio;
7) Ferrero Michele, industria dolciaria - Piemonte;
8) Fiore Giorgio, industria meccanica - Campania;
9) Fittipaldi Menarini Mario, industria farmaceutica - Toscana;
10) Fossati Danilo Guglielmo, industria alimentare - Lombardia;
11) Gioia Giuseppe, agricoltura - Sicilia;
12) Golinelli Giuseppe, industria edilizia - Lazio;
13) Golzio Silvio, credito - Lazio;
14) Leopardi Pierfrancesco, agricoltura - Marche;
15) Locatelli Ercole, industria alimentare - Lombardia;
16) Lombardini Rainero, industria meccanica - Emilia Romagna;
17) Lombardi Renato, industria tessile - Piemonte;
18) Mellone Mario, agricoltura - Campania;
19) Morassutti Stanislao, commercio - Veneto;
20) Orlando Giuseppe, commercio - Lombardia;
21) Perrone Alberto, assicurazioni - Toscana;
22) Pianelli Orfeo, industria meccanica - Piemonte;
23) Spatafora Alfredo, commercio - Sicilia;
24) Tabacchi Guglielmo, ottica - Veneto;
25) Ursini Raffaele Vittorio, industria gas liquefatti - Lombardia.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1971

SARAGAT

GAVA — NATALI

(2585)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1971.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1965, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ed i successivi decreti 13 marzo 1967, 19 gennaio 1968 e 1° settembre 1969, concernenti sostituzioni di membri dell'organo medesimo;

Considerato che per decorso quadriennio necessita provvedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Visti i dati in possesso dell'Amministrazione e le notizie acquisite sulle singole organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali medesime, del personale dell'ente e delle amministrazioni interessate;

Considerato che con lettera n. 17239 del 19 settembre 1969 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha invitato l'Unione italiana del lavoro a designare il proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'ente citato e che, nonostante i solleciti inviati con i telegrammi del 13 dicembre 1969 e del 31 gennaio 1970 e la diffida contenuta nel telegramma del 30 ottobre 1970, la predetta organizzazione sindacale non ha provveduto ad effettuare tale designazione;

Considerato che non è possibile procrastinare ulteriormente la ricostituzione dell'organo in parola senza pregiudicare la funzionalità dell'Ente nazionale della assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Considerato che con telegramma del 30 ottobre 1970 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel sollecitare l'Unione italiana del lavoro a designare il proprio rappresentante ha fatto presente che in mancanza di risposta entro il termine di quindici giorni dalla data del telegramma, si sarebbe provveduto alla conferma del rappresentante dei lavoratori designato dalla Unione medesima per il consiglio di amministrazione scaduto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Alunni Alberto, Banzi Oddino, Rosso Renzo e Berteletti Vincenzo, in rappresentanza dei lavoratori;

Bazzanti dott. Filippo, Sorace avv. Rocco e Stoppani dott. Giovanni, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Pompignoli Roberto, in rappresentanza del personale dell'Ente;

Abete ing. Giovanni e De Angelis dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Guidotti dott. Guido, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Alba dott. Biagio, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Federico dott. Camillo, in rappresentanza delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 211

(2619)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1971.

Costituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1965, relativo alla composizione del collegio sindacale dell'ente predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del collegio medesimo, per decorso quadriennio;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Sono nominati membri del collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani:

Del Gobbo dott. Giuseppe, designato dal presidente della Corte dei conti;

Di Pietro dott. Ottavio, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Petrelli dott. Guido, designato dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2620)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1972.

Integrazioni al decreto ministeriale 12 agosto 1968, concernente la disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615, relativa a provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391;

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 27 agosto 1968, concernente la disciplina per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici;

Viste le disposizioni in materia di addestramento professionale dei lavoratori, contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, sul riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ed approvazione dello statuto relativo;

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

Premesso che l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, avendo concepito un piano organico di addestramento professionale nel settore della conduzione degli impianti termici, ha manifestato l'esigenza di evitare nella fase della presentazione delle proposte, il passaggio per il tramite degli uffici provinciali del lavoro;

Considerato che l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per quanto attiene alla gestione finanziaria è soggetta alla vigilanza del Ministero del lavoro alla cui approvazione sono sottoposti i bilanci dell'ente;

Rilevato che l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per quanto attiene alla gestione finanziaria è soggetta al controllo di legittimità e di merito della Corte dei conti;

Valutata l'utilità di sottoporre la procedura per l'istituzione dei corsi, all'esame diretto di questo Ministero, allo scopo di consentire una visione unitaria e globale del piano predisposto;

Ravvisata l'opportunità di non sottoporre ad ulteriore rendiconto l'attività esercitata dall'ente citato nel settore dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 2 e le disposizioni dell'art. 6 del decreto ministeriale 12 agosto 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 27 agosto 1968, non si applicano all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Le proposte per l'istituzione dei singoli corsi debbono essere presentate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 14 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2581)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore manufatti in cemento della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore manufatti in cemento della provincia di Imperia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore manufatti in cemento della provincia di Imperia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3313)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di marmittoni per pavimenti in provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di marmittoni per pavimenti in provincia di Mantova si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di marmittoni per pavimenti in provincia di Mantova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3311)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore munizionamento della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore munizionamento della provincia di Pistoia, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 10 settembre 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali del settore munizionamento della provincia di Pistoia;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 10 settembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore munizionamento della provincia di Pistoia, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 19 ottobre 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3319)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1972.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 29 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunta la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1962 con il quale il cav. uff. geom. Mario Botter venne nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta Camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Belluno;

Decreta:

Art. 1.

La giunta delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno è sciolta.

Art. 2.

Il sig. Edoardo Luciani è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Belluno, in sostituzione del cav. uff. geom. Mario Botter.

Art. 3.

Il prefetto di Belluno ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(2586)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti della ditta I.A.B. Industrie alimentari S.p.a. di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.A.B. Industrie alimentari S.p.a. di Bologna, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 30 giugno 1971 in favore degli operai dipendenti della ditta I.A.B. Industrie alimentari S.p.a. di Bologna;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta I.A.B. Industrie alimentari S.p.a. di Bologna;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 30 giugno 1971 a favore degli operai dipendenti dalla ditta I.A.B. Industrie alimentari S.p.a. di Bologna, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 19 luglio 1971, è prolungato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3318)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Modifica alla composizione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 11 marzo 1971 con il quale il dott. Armando Fracassi ed il prof. dott. Stefano Lionetti sono stati chiamati a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, rispettivamente nella qualità di direttore generale degli accordi commerciali e di direttore generale per lo sviluppo degli scambi;

Visto il proprio decreto in data 16 settembre 1971 con il quale il prof. dott. Stefano Lionetti è stato preposto alla direzione generale delle valute;

Considerato che il direttore generale dott. Giovanni De Paolis è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 69, con il quale l'ispettore generale prof. dott. Guido Fucito è stato nominato direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1972 con il quale il prof. dott. Guido Fucito è stato preposto alla Direzione per lo sviluppo degli scambi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni De Paolis cessa di far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero per avvenuto collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Art. 2.

Il prof. dott. Stefano Lionetti continua a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero in qualità di direttore generale delle valute.

Art. 3.

Il prof. dott. Guido Fucito è chiamato a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero in qualità di direttore generale per lo sviluppo degli scambi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1972

Il Ministro: ZAGARI

(2625)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine utensili per la lavorazione dei metalli operanti in provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di macchine utensili per la lavorazione dei metalli operanti in provincia di Padova si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine utensili per la lavorazione dei metalli operanti in provincia di Padova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3314)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore cemento amianto operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cemento amianto operanti nella provincia di Napoli per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 22 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore cemento amianto operanti nella provincia di Napoli, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3315)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Udine per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Udine;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 25 ottobre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Udine, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3317)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine tessili operanti in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 19 novembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchine tessili operanti in provincia di Alessandria, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 19 novembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchine tessili operanti in provincia di Alessandria, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3316)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 gennaio 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Zygmunt Stefanski, console generale di Polonia a Milano.

(2626)

In data 28 gennaio 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Myung Joon Park, vice console di Corea a Roma.

(2627)

In data 28 gennaio 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Young Chol Ahn, console generale di Corea a Roma.

(2628)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1971, registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 56, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Maria Carla Lisbo Talpone, avverso il provvedimento ministeriale n. 20514 del 14 marzo 1966, con il quale era prorogato di un anno il periodo di prova per la sua promozione ad ordinaria.

(2594)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1971, registro n. 81 Pubblica istruzione, foglio n. 55, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Antonio Belloni Sonzogni avverso la nota ministeriale 18 novembre 1966, con la quale, in relazione a un precedente esposto dell'interessato, veniva allo stesso precisato che la sua destinazione, in seguito a trasferimento avente effetto dal 1° ottobre 1964, all'istituto tecnico commerciale e per geometri « Cattaneo » di Milano doveva intendersi disposta per la sezione geometri e non già per quella commerciale.

(2595)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 218 del 28 gennaio 1972, è stata prorogata la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano ed il dott. Bruno Fontana è stato nominato commissario governativo dell'istituto stesso.

(2644)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2306, in data 27 gennaio 1972, il sig. Giovanni Barrile è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

(2645)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Acireale (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 814.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3287)

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Cava dei Tirreni (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 57.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 Mod. 241 D. P. — Data: 25 agosto 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Siena — Intestazione: Dotti Romano, nato ad Asciano il 14 luglio 1936 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 febbraio 1972

(2590)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 23 febbraio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	587,80	587,80	587,70	587,80	587,60	587,85	587,90	587,80	587,80	587,80
Dollaro canadese .	585,50	585,50	585,30	585,50	585,40	585,55	585,60	585,50	585,50	585,50
Franco svizzero	152,355	152,355	152,47	152,355	152,35	152,35	152,40	152,355	152,35	152,30
Corona danese .	84,13	84,13	84,21	84,13	84,10	84,15	84,14	84,13	84,13	84,10
Corona norvegese .	88,655	88,655	88,72	88,655	88,60	88,65	88,66	88,655	88,65	88,60
Corona svedese .	122,865	122,865	122,87	122,865	122,30	122,85	122,875	122,865	122,86	122,85
Fiorino olandese	185,215	185,215	185,20	185,215	184,90	185,10	185,23	185,215	185,21	185,20
Franco belga .	13,4170	13,4170	13,42	13,4170	13,35	13,40	13,419	13,4170	13,41	13,40
Franco francese	115,72	115,72	115,85	115,72	115,65	115,70	115,74	115,72	115,72	115,70
Lira sterlina .	1531,85	1531,85	1532 —	1531,85	1531,65	1531,50	1532,05	1531,85	1531,85	1531,85
Marco germanico .	185,13	185,13	185,15	185,13	185,10	185,15	185,19	185,13	185,13	185,10
Scellino austriaco	25,44	25,44	25,43	25,44	25,40	25,40	25,435	25,44	25,44	25,40
Escudo portoghese	21,7075	21,7075	21,70	21,7075	21,50	21,70	21,70	21,7075	21,70	21,65
Peseta spagnola	8,92	8,92	8,91	8,92	8,90	8,90	8,9195	8,92	8,92	8,90

Media dei titoli del 23 febbraio 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,475
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,125
» 5 % (Ricostruzione)	92,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,475
» 5 % (Città di Trieste)	93,90
» 5 % (Beni esteri)	93,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,675
» 5,50 % » » 1968-83	90,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,425
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,575
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,825
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1972

Valuta	
Dollaro USA	587,85
Dollaro canadese	585,55
Franco svizzero .	152,377
Corona danese .	84,135
Corona norvegese	88,657
Corona svedese .	122,87
Fiorino olandese	185,222
Franco belga .	13,418
Franco francese	115,73
Lira sterlina .	1531,95
Marco germanico .	185,16
Scellino austriaco .	25,437
Escudo portoghese	21,704
Peseta spagnola .	8,920

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Genova

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1972, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino al 31 marzo 1974, in tutta la provincia di Genova, l'esercizio venatorio alla specie di selvaggina migratoria anche dagli appostamenti fissi, quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto di neve.

(2639)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Milano ad elevare il numero degli allievi della dipendente scuola per tecnici di radiologia medica, con sede presso l'ospedale San Carlo Borromeo.

Con decreto n. 900.8/IX.49/3-732, in data 27 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore di Milano è autorizzata a modificare l'art. 11 del regolamento della dipendente scuola per tecnici di radiologia medica, elevando, da venticinque a trentacinque, il numero degli allievi da ammettere annualmente alla scuola, avente sede presso l'ospedale « San Carlo Borromeo » in Milano.

(2638)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Taranto ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX/78/1.967, in data 27 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Taranto è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo.

(2592)

Autorizzazione all'amministrazione dell'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX/13-2, in data 27 gennaio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'istituto medesimo.

(2593)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Caserta ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 900.8/IX-20.1.520, in data 27 gennaio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale di Caserta è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo.

(2633)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1971 al 31 marzo 1971 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2653/70, n. 197/71 e n. 422/71 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'art. 1 del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del Regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg		
		dal 1°-1-1971 al 31-1-1971	dal 1°-2-1971 al 28-2-1971	dal 1°-3-1971 al 31-3-1971
10.01 A	Frumento tenero, compreso quello segalato:			
	industria dell'amido	0,870	0,925	0,900
	altra	4,983	5,133	5,203
10.01 B	Frumento duro	5,422	5,543	5,941
10.02	Segala	4,115	3,803	3,952
10.03	Orzo	2,563	2,520	2,490
10.04	Avena	1,715	2,023	2,475
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):			
	altra che per l'industria dell'amido	2,691	2,485	2,766
ex 10.06 A	Riso semigreggio	10,130	10,183	10,380
ex 10.06 B	Riso lavorato	14,536	14,704	14,962
10.06 C	Rotture di riso:			
	altra che per l'industria dell'amido	4,372	4,380	4,405
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato	6,357	6,559	6,644
11.01 B	Farina di segala	6,803	6,375	6,579
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento duro	9,373	9,567	10,181
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento tenero	6,357	6,559	6,644

(1344)

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1971 al 31 dicembre 1971 a norma dei Regolamenti n. 2551/71, n. 2556/71 e n. 2648/71 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazione da:

- **Paesi terzi;**
- **Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), della Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10% .	976,25	413,75
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50% .	976,25	413,75
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	1.250,00	1.250,00
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	1.250,00	1.250,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10% .	1.855,00	1.292,50
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	1.855,00	1.292,50
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	1.662,50	1.662,50
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10% .	3.147,50	2.585,00
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50% . .	3.147,50	2.585,00
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	2.543,75	2.543,75
	85	II. non contenenti nè amido nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari .	1.250,00	1.250,00

(1423)

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1971 al 30 giugno 1971, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 1129/71 e n. 1136/71, ai prodotti di cui all'allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30% in peso, esportati verso Paesi terzi.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di: zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01	glucosio, addizionato, delle v.d. 17.02-B-I-a e 17.02-B-II-a	glucosio e sciroppo di glucosio, addizionati, delle v.d. 17.02-B-I-b e 17.02-B-II-b
0,1025	0,00592	0,00454

(1675)

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1971 al 31 luglio 1971, a norma del Regolamento (CEE) n. 1364/71, ai prodotti di cui all'allegato II al Regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), esclusi i succhi ed i mosti d'uva della v. d. ex 20.07 aventi un tenore di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30% in peso, esportati verso Paesi terzi.

Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625) per 1 kg di zucchero (saccarosio), addizionato, della v.d. 17.01

0,1085 (1)

(1) Dal 15 luglio 1971 al 31 luglio 1971, le ciliege sciroppate (peso sgocciolato dei frutti non inferiore al 50% del peso totale, imballaggio immediato incluso) della v.d. ex 20.06-B non sono ammesse a questa restituzione in quanto beneficiano, per lo stesso periodo, della restituzione all'esportazione prevista dall'art. 3-*bis* del Regolamento (CEE) n. 865/68.

(1730)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Errata-corrige

Nel provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 13 dicembre 1971, concernente la fusione della Banca popolare senese con la Banca popolare della provincia di Livorno e con la Banca mutua popolare aretina, pubblicato alla pag. 191 della *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1972, il penultimo rigo del terzo comma delle premesse, è sostituito dal seguente: « responsabilità limitata con sede in Livorno e della Banca mutua popolare aretina, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Arezzo, relative alla fusione ... ».

Al sesto e settimo rigo, punto 1 del dispositivo, sono soppresse le seguenti parole: « sede in Livorno e della Banca mutua popolare aretina, società cooperativa a responsabilità limitata con ».

(2614)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso concernente le operazioni di estrazione a sorte, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie speciali: 5 % a premi « Elettrificazione ferrovie dello Stato »; 6 % « Autostrade » - garantite dallo Stato; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % « Autostrade » - garantite dallo Stato; 7 % « Interventi statali ».

Si rende noto che il giorno 15 marzo 1972, con inizio alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, 2, Roma, saranno effettuate le seguenti operazioni:

1) *in ordine alle obbligazioni* 5 % *a premi serie speciale « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - Quarta emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 2.400 titoli di L. 12.500
» 6.600 titoli di » 50.000
» 2.080 titoli di » 250.000
» 3.720 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.740.000.000;

2) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Autostrade » - garantite dallo Stato - 1ª emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 647 titoli di L. 50.000
» 473 titoli di » 500.000
» 419 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 687.850.000;

3) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

a) 2ª emissione 1965 e 2ª emissione 1965 (2ª tranche):

Estrazione a sorte di:
n. 2.600 titoli di L. 50.000
» 1.508 titoli di » 250.000
» 2.002 titoli di » 500.000
» 3.510 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.018.000.000;

b) 2ª emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 225 titoli di L. 50.000
» 135 titoli di » 250.000
» 630 titoli di » 500.000
» 1.320 titoli di » 1.000.000
» 120 titoli di » 5.000.000
» 45 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.730.000.000;

c) 2ª emissione 1966 (2ª tranche):

Estrazione a sorte di:
n. 675 titoli di L. 50.000
» 435 titoli di » 250.000
» 795 titoli di » 500.000
» 2.190 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.730.000.000;

d) 2ª emissione 1969:

Estrazione a sorte di:
n. 305 titoli di L. 50.000
» 240 titoli di » 250.000
» 460 titoli di » 500.000
» 1.220 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.525.250.000;

4) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *serie speciale « Interventi statali »*:

a) 1ª emissione:

Estrazione a sorte di:
n. 75 titoli di L. 50.000
» 291 titoli di » 250.000
» 547 titoli di » 500.000
» 1.580 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.930.000.000;

b) 5ª emissione:

Estrazione a sorte di:
n. 397 titoli di L. 50.000
» 679 titoli di » 100.000
» 367 titoli di » 250.000
» 733 titoli di » 500.000
» 3.054 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.600.000.000;

5) *in ordine alle obbligazioni* 7 % *serie speciale « Autostrade » - garantite dallo Stato*:

1ª emissione:

Estrazione a sorte di:
n. 520 titoli di L. 50.000
» 507 titoli di » 500.000
» 1.049 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.328.500.000;

6) *in ordine alle obbligazioni* 7 % *serie speciale « Interventi statali »*:

a) 1ª emissione:

Estrazione a sorte di:
n. 416 titoli di L. 50.000
» 967 titoli di » 100.000
» 438 titoli di » 250.000
» 956 titoli di » 500.000
» 4.495 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.200.000.000;

b) 3ª emissione:

Estrazione a sorte di n. 2 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.545.000.000;

c) 3ª emissione - 2ª tranche:

Estrazione a sorte n. 2 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 636.000.000;

d) 3ª emissione - 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 2 serie di L. 771.550.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.543.100.000;

e) 3ª emissione - 4ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.000;

f) 3ª emissione - 5ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 2 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 289.800.000;

g) 3ª emissione - 6ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.202.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 18 febbraio 1972

(3349)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Spostamento delle date delle prove scritte degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti la Corte di cassazione e le altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale in data 23 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre successivo, con il quale è stata indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 1972;

Visto l'art. 8 del suddetto decreto, che ha fissato le prove scritte degli esami sopra indicati nei giorni 30 maggio, 1° e 3 giugno 1972;

Ritenuta l'opportunità di modificare le date suddette, in quanto nel giorno 1° giugno 1972 ricorre la festività del Corpus Domini;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 1972, a parziale modifica del decreto ministeriale 23 novembre 1971, registrato il 9 dicembre 1971, avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti, alle ore 8 antimeridiane:

5 giugno 1972: ricorso per cassazione in materia civile;
7 giugno 1972: ricorso per cassazione in materia penale;
9 giugno 1972: ricorso in materia amministrativa.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del citato decreto ministeriale 23 novembre 1971.

Roma, addì 4 febbraio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 306

(3351)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di guardia scuderia nel ruolo degli operai permanenti degli istituti di incremento ippico.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1971, registro n. 9, foglio n. 54, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1971, con il quale è stato indetto un concorso mediante esperimento pratico a trentacinque posti di operaio qualificato, con qualifica di guardia scuderia, nel ruolo degli operai permanenti dei servizi degli istituti di incremento ippico;

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso mediante esperimento pratico a trentacinque posti di operaio qualificato, con qualifica di guardia scuderia, nel ruolo degli operai permanenti del servizio degli istituti di incremento ippico, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1971, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Saladini dott. Corrado, direttore di divisione.

Componenti:

Pitaro dott. Eugenio, ispettore principale, direttore dell'istituto di incremento ippico di S. Maria Capua Vetere;

Pulvirenti dott. Salvatore, ispettore superiore, direttore dell'istituto di incremento ippico di Ferrara.

Segretario:

Morichetti dott. Romanino, ispettore capo nel ruolo dei servizi contabili.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta sarà imputata per L. 40.000 al cap. 1184/R dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1971
Registro n. 18, foglio n. 220

(2517)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1971, registro n. 17, foglio n. 249, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva;

Considerato che la dott.ssa Milena Foglietti si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione della dott.ssa Milena Foglietti è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso a venti posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi il dott. Bruno Abbate, consigliere.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 53

(2518)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero di grazia e giustizia, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Sono disponibili presso il Ministero di grazia e giustizia, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi notarili 2 (due) posti di aiutante, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro pre-

sentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019-A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di aiutante nel ruolo anzidetto l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 27 gennaio 1972

Il Ministro: TANASSI

(2648)

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato trenta posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019-A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di coadiutore nel ruolo anzidetto l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro: TANASSI

(2647)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Terni

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Terni;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Terni, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi dott. Ermanno	punti	86,27	su 132
2. Cappello dott. Agostino .	»	85,18	»
3. Dell'Isola dott. Erasmo .	»	77,07	»
4. Simeone dott. Mariangelo	»	75,72	»
5 Fiduccia dott. Benedetto	»	75,50	»
6. Pulli dott. Italo	»	73 —	»
7. Vincenzoni dott. Alvaro	»	72,50	»
8. Bortolan dott. Mariano	»	72,45	»
9. Calistri dott. Umberto	»	72,22	»
10. Tollis dott. Aldo	»	71,86	»
11. Coverlizza dott. Mario	»	70,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(2515)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Rovigo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nella provincia di Rovigo;

Visto il decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nella provincia di Rovigo, nell'ordine appresso indicato:

1. Rabacchino dott. Ferdinando	punti	80,34	su 132
2. Polledri dott. Angelo	»	76,45	»
3. Piccoli dott. Bruno	»	75,52	»
4. Fiduccia dott. Benedetto	»	74,50	»
5. Bortolan dott. Mariano	»	72,45	»
6. Rava dott. Beniamino	»	72,09	»
7. Tollis dott. Aldo .	»	71,86	»
8. Calistri dott. Umberto .	»	71,22	»
9. Coverlizza dott. Mario .	»	70,97	»
10. De Angelis dott. Vittorio .	»	68,25	»
11. Manzini dott. Dario	»	63,81	»
12. Grenzi dott. Massimiliano .	»	60,88	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(2516)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione delle commissioni previste dagli articoli 68 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per gli esami di idoneità dei sanitari profughi dalla Libia.

Per il giorno 29 febbraio 1972 sono convocate per le ore 10 presso il Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali, le commissioni per le operazioni di sorteggio dei sanitari che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità dei sanitari profughi dalla Libia.

(3309)

Convocazione della commissione prevista dagli articoli 65 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Per il giorno 29 febbraio 1972 è convocata per le ore 10 presso il Ministero della sanità - Direzione generale degli ospedali, la commissione per le operazioni di sorteggio di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

(3310)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1972, n. **1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia formalmente approvato, il bilancio della Regione sarda per l'anno finanziario 1972 e comunque non oltre il 31 gennaio 1972.

Negli impegni di spesa la giunta regionale non potrà superare un dodicesimo dell'importo delle spese stanziate nei capitoli del bilancio dell'anno 1971.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 gennaio 1972.

GIAGU DE MARTINI

(1636)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.